

# REGOLAMENTO

PER IL TRANSITO SULLA STRADA FORESTALE DI  
TIPO B “TERMONCELLO”  
E PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI



## A.S.U.C. DI TERMON

Amministrazione Separata Usi Civici

Approvato con deliberazione del Comitato n. 20 del 05.07.2021



**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il transito e il rilascio dei permessi per il transito sulla strada forestale di tipo B denominata "Termoncello".

**Art. 2**  
**Permessi di transito**

1. L'ASUC di Termon rilascia, tramite suoi membri o tramite altre sedi a ciò delegate, permessi di transito in base alle categorie individuate nel presente regolamento. I contrassegni, leggermente modificati per le esigenze dell'Ente, sono quelli approvati con Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.
2. Ogni contrassegno viene compilato, timbrato e sottoscritto in duplice copia: una copia viene rilasciata all'utente, una copia viene conservata dall'ASUC.
3. Con il presente regolamento, l'ASUC stabilisce anche gli importi da versare per il rilascio dei permessi di transito. Le modalità di pagamento degli importi verranno comunicare direttamente al richiedente; tali importi verranno utilizzati per il mantenimento e la manutenzione delle strade forestali di tipo B.
4. Queste autorizzazioni possono essere rilasciate alle seguenti condizioni (previste dal D.P.P. del 03.11.2008, n. 51-158/leg.:
  - o sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al mantenimento delle condizioni di vita delle comunità locali;
  - o la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal titolo III della legge provinciale
5. L'ASUC è libera di appaltare o di affidare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade forestali di tipo B in qualsiasi momento: in tal caso, per evitare situazioni di pericolo, tutti i permessi di transito sono sospesi dal giorno di inizio lavori e a partire dal tratto di strada interessato dall'intervento, senza che i proprietari di permessi in corso di validità possano avanzare richieste di rimborso o risarcimento. Verrà in ogni caso data adeguata comunicazione di eventuali interventi (sia ordinari che straordinari) al momento del rilascio del contrassegno.

**Art. 3**  
**Permesso di transito per gli aventi diritto di uso civico**

1. L'ASUC rilascia il permesso di transito gratuitamente agli aventi diritto di uso civico.
2. Tale contrassegno scade in caso di cambio del veicolo o in caso di perdita del diritto di uso civico.

**Art. 4**  
**Permessi di transito per i NON aventi diritto di uso civico**

1. L'ASUC rilascia il permesso di transito anche ai non aventi diritto di uso civico, secondo le tariffe stabilite nella seguente tabella:

<b>PERIODO DI DURATA</b>	<b>RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPODENNO</b>	<b>NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPODENNO</b>
<b>SETTIMANALE PS: RICHIEDIBILE UNA SOLA VOLTA NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE, PER VEICOLO E PER PERSONA)</b>	GRATUITO	10,00 EURO
<b>MENSILE</b>	20,00 EURO	30,00 EURO
<b>ANNUALE</b>	40,00 EURO	60,00 EURO

2. Prima del rilascio del contrassegno, l'interessato dovrà fornire all'ASUC copia dell'avvenuto versamento del corrispettivo, in base al tipo di permesso, ove dovuto.
3. Per la tutela della sede stradale e dell'ambiente montano, è in ogni caso escluso il rilascio di autorizzazioni di transito a ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli troppo aggressivi nei confronti della sede stradale, ad esclusione di quadricicli con 4 ruote motrici.

#### **Art. 5**

#### ***Permesso di transito per l'uso-affitto della Malga Termoncello***

1. L'ASUC rilascia gratuitamente il permesso di transito per l'uso-affitto della Malga Termoncello, a chi ne avrà fatto regolare prenotazione.

#### **Art. 6**

#### ***Prescrizioni***

1. Tutti i contrassegni rilasciati devono essere esposti in modo ben visibile sul veicolo.
2. Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporta il ritiro del permesso di transito.
3. Il ritiro dei contrassegni impedisce di fruire di altre autorizzazioni per un periodo fino a 2 anni.
4. Si raccomanda a tutti gli utenti la massima collaborazione e attenzione nel transito sulle strade forestali; si raccomanda inoltre il rispetto nei confronti degli altri utenti, delle infrastrutture e dell'ambiente circostante.
5. L'ASUC si riserva il diritto di ritirare e annullare il contrassegno a chi utilizza il veicolo autorizzato in maniera scorretta, anche su eventuale segnalazione dell'autorità forestale.
6. Il transito dei veicoli sulle strade forestali non ne determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario, di responsabilità per danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione (ai sensi dell'art. 35 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg).
7. Il proprietario, ai sensi del citato art. 35 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, declina ogni responsabilità per tutti i danni, di qualsiasi natura, derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.
8. La sosta dei veicoli dovrà essere effettuata solamente nelle zone ove è prevista la segnaletica di parcheggio, e in ogni caso in modo da non intralciare il transito di altri veicoli e da non arrecare danno all'ambiente.

Il Presidente  
Cav. Cattani Matteo